

**IPOTESI DI ACCORDO per le
FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
relativa al triennio normativo ed economico 2016-2018**

**TITOLO I
Forze di polizia a ordinamento civile**

Articolo 1

Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale già appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento **dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti**. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento **del predetto indice** e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

Articolo 2
Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184, è fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore	150,00	24,00	26.193,00
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	144,50	23,12	25.232,59
Commissario / Commissario penitenziario	139,00	22,24	24.272,18
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	133,25	21,32	23.268,12
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	22,24	24.272,18
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	21,68	23.661,01
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	21,28	23.224,46
Ispettore Capo	128,00	20,48	22.351,36
Ispettore	124,00	19,84	21.652,88
Vice Ispettore	120,75	19,32	21.085,37
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	19,60	21.390,95
Sovrintendente Capo	120,25	19,24	20.998,06
Sovrintendente	116,25	18,60	20.299,58
Vice Sovrintendente	112,25	17,96	19.601,10
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	18,16	19.819,37
Assistente Capo	111,50	17,84	19.470,13
Assistente	108,00	17,28	18.858,96

Agente scelto	104,50	16,72	18.247,79
Agente	101,25	16,20	17.680,28

2. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, è fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario	150,00	37,63	26.356,50
Commissario Capo e Commissario Capo penitenziario	144,50	36,25	25.390,10
Commissario e Commissario penitenziario	139,00	34,87	24.423,69
Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario	133,25	33,42	23.413,36
Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario	139,00	34,87	24.423,69
Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)	135,50	33,99	23.808,71
Ispettore Superiore s.UPS	133,00	33,36	23.369,43
Ispettore Capo	128,00	32,11	22.490,88
Ispettore	124,00	31,10	21.788,04
Vice Ispettore	120,75	30,29	21.216,98
Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)	122,50	30,73	21.524,48
Sovrintendente Capo	120,25	30,16	21.129,13
Sovrintendente	116,25	29,16	20.426,29
Vice Sovrintendente	112,25	28,16	19.723,45
Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)	113,50	28,47	19.943,09
Assistente Capo	111,50	27,97	19.591,67
Assistente	108,00	27,09	18.976,68
Agente scelto	104,50	26,21	18.361,70
Agente	101,25	25,40	17.790,64

3. A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrico di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrica, così come modificata dall'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario	154,00	38,63	27.059,34
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	37,75	26.444,36
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	37,12	26.005,08
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	34,30	24.028,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	37,12	26.005,08
Sostituto Commissario	143,50	36,00	25.214,39
Ispettore Superiore (con 8 anni)	140,00	35,12	24.599,40
Ispettore Superiore	137,50	34,49	24.160,13
Ispettore capo	133,50	33,49	23.457,29
Ispettore	131,00	32,86	23.018,01
Vice Ispettore	124,75	31,29	21.919,82
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	32,86	23.018,01
Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)	125,75	31,54	22.095,53
Sovrintendente Capo	124,25	31,17	21.831,97
Sovrintendente	121,50	30,48	21.348,77
Vice Sovrintendente	116,75	29,28	20.514,14
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	30,48	21.348,77
Assistente Capo (con 5 anni nel grado)	117,00	29,35	20.558,07
Assistente Capo	116,50	29,22	20.470,22
Assistente	112,00	28,09	19.679,52
Agente scelto	108,50	27,22	19.064,54
Agente	105,25	26,40	18.493,48

4. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, è fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	150,50	67,10	26.796,53
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	65,98	26.351,40
Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario	136,75	60,97	24.348,34
Sostituto Commissario "coordinatore"	148,00	65,98	26.351,40
Sostituto Commissario	143,50	63,98	25.550,18
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	62,42	24.927,00

Ispettore Superiore	137,50	61,30	24.481,88
Ispettore capo	133,50	59,52	23.769,68
Ispettore	131,00	58,40	23.324,55
Vice Ispettore	124,75	55,62	22.211,74
Sovrintendente Capo "coordinatore"	131,00	58,40	23.324,55
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,06	22.389,79
Sovrintendente Capo	124,25	55,39	22.122,71
Sovrintendente	121,50	54,17	21.633,08
Vice Sovrintendente	116,75	52,05	20.787,34
Assistente Capo "coordinatore"	121,50	54,17	21.633,08
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,16	20.831,85
Assistente Capo	116,50	51,94	20.742,83
Assistente	112,00	49,93	19.941,60
Agente scelto	108,50	48,37	19.318,43
Agente	105,25	46,92	18.739,76

5. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

6. I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.

Articolo 3

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 3, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Articolo 4

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennità pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Qualifiche	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario	52,98	868,08
Commissario/Commissario penitenziario	51,50	859,20
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	50,38	825,38
Sostituto Commissario "coordinatore"	51,50	849,90
Sostituto Commissario	51,50	849,90
Ispettore Superiore (con 8 anni)	50,90	840,00
Ispettore Superiore	50,90	840,00
Ispettore capo (con 10 anni)	50,48	803,98
Ispettore capo	50,48	803,98
Ispettore	48,92	779,02
Vice Ispettore	47,38	754,58
Sovrintendente Capo "coordinatore"	48,69	775,39
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	48,69	775,39
Sovrintendente Capo	48,69	775,39
Sovrintendente	47,87	731,77
Vice Sovrintendente	47,84	728,34
Assistente Capo "coordinatore"	47,78	662,88
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	47,78	662,88
Assistente Capo	47,78	662,88
Assistente	44,17	606,57
Agente scelto	44,14	563,44
Agente	43,90	531,70

Articolo 5

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

1. Per i soli anni 2016 e 2017 è corrisposto un elemento retributivo accessorio *una tantum* nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

	2016	2017
Polizia di Stato	59,37	197,93
Polizia Penitenziaria	54,46	182,23
Corpo Forestale dello Stato	43,43	0

Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilità. La frazione di mese superiore a 15 giorni dà luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Articolo 6

Lavoro straordinario

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002 n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010 n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2018		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario	150,50	15,67	17,72	20,45
Commissario / Commissario penitenziario	148,00	15,41	17,42	20,10
Vice Commissario / Vice commissario penitenziario	136,75	14,24	16,11	18,59
Sostituto commissario coordinatore	148,00	15,41	17,42	20,10
Sostituto commissario	143,50	14,94	16,90	19,50
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	14,58	16,49	19,02
Ispettore Superiore	137,50	14,32	16,20	18,69
Ispettore Capo	133,50	13,90	15,72	18,14
Ispettore	131,00	13,64	15,44	17,81
Vice Ispettore	124,75	12,98	14,68	16,94
Sovrintendente Capo Coordinatore	131,00	13,64	15,44	17,81
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	13,09	14,81	17,09
Sovrintendente Capo	124,25	12,93	14,63	16,88
Sovrintendente	121,50	12,65	14,30	16,50
Vice Sovrintendente	116,75	12,16	13,76	15,87
Assistente Capo Coordinatore	121,50	12,65	14,30	16,50
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	12,19	13,78	15,90
Assistente Capo	116,50	12,12	13,71	15,81
Assistente	112,00	11,66	13,19	15,21
Agente scelto	108,50	11,30	12,78	14,75
Agente	105,25	10,95	12,39	14,30

Articolo 7

Permessi brevi

1. Previa valutazione del capo dell'ufficio, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-*septies*, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente può essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.

Articolo 8

Congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di sei anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilit , a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.

3. In caso di malattia del figlio di et  non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.

4. In caso di malattia del figlio di et  compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.

5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternit  non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessit  di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolt  di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneit  al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.

6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilit  ed   computato nell'anzianit  di servizio.

7. Al personale collocato in congedo di maternit  o di paternit    attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.

8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilit .

9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

Articolo 9

Congedo ordinario

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario già concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Il pagamento sostitutivo del congedo è consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonché quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

Articolo 10

Orario di lavoro

1. La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.
2. Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.
3. Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.
4. Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00.
5. Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festività infrasettimanale, è concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.
6. Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.
7. Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero è di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.

Articolo 11

Trattamento di missione

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1a classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.”.

Articolo 12 *Tutela legale*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.
3. L'importo di cui al comma 2 può essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilità civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.
4. Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.
5. La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.

Art. 13

Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17 comma 8 della legge 23 marzo 1983 n. 78.

Art. 14

Indennità di impiego operativo

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennità di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, è corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianità di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.

Art. 15
Assegno funzionale

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, riferite al personale del ruolo agenti e assistenti con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.

Articolo 16

Norma programmatica

1. Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.

Corpo di polizia	Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)
Polizia di Stato	2,55
Polizia Penitenziaria	0,25

2. Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Articolo 17
Copertura finanziaria

1.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.